

Accordo per la costituzione di una Sezione Speciale all'interno del Fondo Previdenziale Aggiuntivo vigente in Findomestic.

Il giorno 30 novembre 1998

Tra la Findomestic S.p.A. rappresentata da Carlo Stroschia, Direttore Risorse Umane, assistito da Giancarlo Becattini, e la Fiba Cisl rappresentata da Roberto Pistonina, Alessandro Poggi, Anna Maria Valdagno, e la Fisac Cgil rappresentata da Laila Bartolini e Donatella Castraberti è stato raggiunto il seguente accordo:


Premesso che:


- presso la Findomestic S.p.A. con effetto dal 5 dicembre 1988 è stato istituito un Fondo Pensione a contribuzione definita per i dipendenti della Findomestic S.p.A., con la funzione di corrispondere trattamenti aggiuntivi di pensione nei riguardi delle prestazioni erogate dall'A.G.O.
- che tale Fondo riguarda il personale assunto prima del 28 aprile 1993, di seguito definiti anche "vecchi iscritti";
- che il D. L. 21/04/93 n. 124, modificato ed integrato dal D. Lgs. 30/12/93 n. 585 e dalla Legge 88/95 n. 335 prevede tra l'altro la possibilità di istituire una sezione speciale all'interno di detto Fondo, sempre a contribuzione definita, per il personale assunto successivamente alla data 27/04/93, di seguito definiti anche "nuovi iscritti" fermo restando che il personale comunque assunto dopo il 27 aprile 1993 ma che abbia maturato una posizione previdenziale presso altro fondo e che trasferisca la stessa nel fondo aziendale, verrà considerata, ai sensi della legge "vecchio iscritto";
- che all' art. 19 del vigente CIA, le parti si sono impegnate a ricercare, nel rispetto delle previsioni di legge in vigore, soluzioni atte a garantire la previdenza complementare anche ai dipendenti assunti successivamente al 27 aprile 1993;
- e che, nello stesso CIA, le parti hanno concordato che l'onere a carico della Società, per i nuovi iscritti, non sarebbe stato inferiore a quello già sostenuto per i vecchi iscritti;

le parti convengono quanto segue:


Becattini

Stroschia




Poggi

1) ISTITUZIONE DEL FONDO

All'interno del vigente Fondo Previdenziale Aggiuntivo, costituito il 5 dicembre 1988, è istituita una Sezione Speciale, disciplinata dallo Statuto che sarà portato nell'Assemblea degli iscritti per l'approvazione, al quale potranno aderire tutti i dipendenti Findomestic assunti successivamente al 27 aprile 1993.

2) ISCRIZIONE AL FONDO

Il personale assunto successivamente al 27 aprile 1993 potrà esprimere domanda di adesione volontaria al Fondo complementare a contribuzione definita.

3) CONTRIBUZIONE

- a) Il contributo a carico dell' Azienda per i "nuovi iscritti", è calcolato nella stessa misura percentuale prevista per i " vecchi iscritti", pari al 3% della retribuzione imponibile utile alla determinazione del TFR, fermo restando che tale percentuale è da intendersi come valore onnicomprensivo dei maggiori oneri sostenuti dall'azienda rispetto agli stessi sostenuti per gli equivalenti "vecchi iscritti"
- b) Il contributo a carico del dipendente non sarà inferiore all'1% dello stesso imponibile, e potrà variare, a scelta dello stesso, per valori percentuali di 0,5 o multipli di 0,5;
- c) La quota TFR da destinare al fondo sarà quella prevista dalla normativa vigente (art. 13, D.L. 124/93).

4) PREMORIENZA

Il fondo complementare stipulerà una polizza Assicurativa atta a garantire un congruo trattamento aggiuntivo nei casi di invalidità, inabilità o premorienza sia in servizio che in quiescenza.

St...
Becc...

Devisio benti

St...
Becc...

5) GESTIONE DEL FONDO

L'Azienda fornirà gratuitamente il personale, i locali ed ogni altro mezzo necessario per l'amministrazione autonoma del Fondo.

6) NORME TRANSITORIE


a) Per il personale assunto tra il 28 aprile 1993 ed il 31 dicembre 1998 e che manifesti adesione volontaria d'iscrizione al nuovo fondo, sarà versato, a carico dell'Azienda, un contributo a titolo di arretrati, relativamente al periodo intercorrente tra la data di assunzione a tempo indeterminato e il 31 dicembre 1998. Tale montante, calcolato sulla base del valore indicato al precedente punto 3a), sarà stato rivalutato, all'atto del versamento nel Fondo, nella misura del 2% per anno e sarà garantito solo a condizione che l'adesione da parte dell'interessato sia manifestata entro il 28 febbraio 1999 e che lo stesso sia a quella data dipendente Findomestic.

La mancata adesione al Fondo non conferisce alcun diritto a trattamenti sostitutivi.

b) Per il personale assunto in CFL prima del 28 aprile 1993 e confermato a tempo indeterminato successivamente alla stessa data, l'iscrizione al fondo avverrà con le condizioni di "vecchio iscritto", mentre la contribuzione aziendale decorrerà dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

c) Per il personale che ai sensi delle norme in vigore intenda trasferire la propria posizione previdenziale ad altro fondo esterno all'azienda, il contributo aziendale sarà equivalente all'1%.

Le parti si impegnano a riconsiderare il seguente accordo, a fronte di nuove normative fiscali e legislative.


Riccardo De Luca
Luca Boetolico

D. Costantini


D. Costantini